MINISTERO LAVORO nota 28 dicembre 2007, n. 17431

Art. 1, comma 54 del D.D.L. Welfare - Competenza irrogazione maxi sanzione per lavoro nero.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti uffici sulla disposizione introdotta dal comma 54 del disegno di legge in oggetto, approvato dal Senato il 21 dicembre u.s. (in corso di pubblicazione quale collegato alla legge finanziaria 2008), che modifica l'art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248.

La norma va a chiarire l'aspetto relativo alla competenza alla irrogazione della sanzione, anche alla luce delle difformità interpretative sorte da parte dell'Agenzia delle Entrate (circolare 30 maggio 2007, n. 35, punto 3) e da questo Ministero (lettera circolare 4 luglio 2007).

Tale disposizione, introducendo un comma 7-bis al decreto richiamato, definisce la competenza alla irrogazione della maxi sanzione, in relazione al momento della constatazione della violazione, e non già alla Commissione dell'illecito, permanendo, la stessa, in capo all'Agenzia delle entrate - nelle ipotesi di violazioni constate prima del 12 agosto 2006 - con un applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Pertanto, in linea con gli orientamenti a suo tempo forniti da questo Ministero, le condotte esaurite prima del 12 agosto 2006, constatate entro tale data, per le quali non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione, restano di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Alla luce di quanto sopra, si invitano codesti uffici, ove non abbiano già provveduto in tal senso, a restituire i verbali di constatazione relativi a periodi precedenti la predetta data, alla Agenzia delle Entrate territorialmente competente.